



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.AC.
E
LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE – S.N.A.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata A.N.AC.), con sede in Roma, c/o Palazzo Sciarra via M. Minghetti n.10, c.a.p. 00187, codice fiscale 97584460584, nella persona del suo Presidente e rappresentante legale pro-tempore, Avv. Giuseppe Busia

e

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito denominata S.N.A. o Scuola), con sede in Roma, Via dei Robilant n. 11, c.a.p. 00135, codice fiscale 80006130613, nella persona del suo Presidente e rappresentante legale pro-tempore, Prof.ssa Paola Severino

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti",

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con il compito, tra gli altri, di analizzare le cause e i fattori della corruzione e di individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e ss.mm.ii.;

Considerato che il ruolo dell'ANAC risulta ampliato e rafforzato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, che ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contestualmente

soppressa e le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ed in particolare l'art. 18 che istituisce presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che abbiano stipulato convenzioni con ANAC;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Considerato che l'ANAC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante "Riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69", e in particolare l'art. 2, comma 2, lett. e), che prevede che la Scuola svolge attività di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, con il supporto di attività di analisi e di ricerca, al fine di promuovere, coordinare e sostenere l'adozione di criteri di eccellenza in tutto il sistema della formazione diretto alla Pubblica Amministrazione, anche mediante un raccordo organico con le altre strutture pubbliche e private di alta formazione, italiane e straniere, secondo criteri di ricerca della qualità, dell'efficacia e dell'economicità del sistema complessivo;

Visto l'art. 3, comma 2 del sopra citato decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, che stabilisce che la Scuola può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati;

Visto il decreto - legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, l'art. 6, comma 13, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione *"svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione"*;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 ha modificato la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA);

Visto il Regolamento del 4 novembre 2020 concernente la collaborazione tra A.N.AC. ed altri enti per lo svolgimento di attività formative.

Ritenuto che l'ANAC considera la diffusione della cultura anticorruzione, della trasparenza e integrità delle e nelle Pubbliche Amministrazioni i primari antidoti al fenomeno corruttivo ed ha dunque interesse a collaborare con la SNA nell'azione di formazione dei pubblici dipendenti, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e di diffondere una corretta cultura della legalità;

Considerato che la formazione del personale pubblico costituisce una leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa, per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese e per l'affermazione della cultura della legalità;

Considerato che l'A.N.AC. ha, pertanto, interesse al coinvolgimento di soggetti privati competenti in materia e di consolidata esperienza, attivi sul territorio, in quanto soggetti intermedi più vicini alla cittadinanza e dunque in grado di contribuire efficacemente a diffondere la cultura della legalità nonché corrette informazioni circa gli strumenti istituzionali a disposizione dei cittadini;

Considerato che la SNA svolge attività di formazione ed aggiornamento di dipendenti di amministrazioni pubbliche, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private, al fine di migliorare l'interazione e l'efficienza dei rapporti di collaborazione e scambio tra la Pubblica Amministrazione statale e le altre amministrazioni pubbliche;

Tenuto conto della proficua pregressa collaborazione tra le Parti realizzatasi mediante l'Accordo quadro sottoscritto in data 31 luglio 2015;

Considerato che le Parti hanno interesse a consolidare la reciproca collaborazione con la stipula di un Accordo quadro avente ad oggetto lo sviluppo di attività di divulgazione e di formazione specialistica nelle materie di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse e ambito di applicazione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Il presente Accordo contiene norme cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di sottoscrizione degli Accordi attuativi di cui al successivo art. 3.
3. Per quanto non espressamente disposto dagli Accordi attuativi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo.

Art.2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra la SNA e l'ANAC per lo svolgimento di attività di formazione specialistica nelle materie di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici finalizzata a garantire l'aggiornamento e l'ampliamento delle competenze attraverso la realizzazione di percorsi e programmi didattici, organizzazione di seminari, tavole rotonde, corsi e attività di ricerca.

Art. 3

(Accordi attuativi)

1. Le attività di cui all'art. 2 saranno regolate da appositi Accordi attuativi nei quali verranno definiti gli specifici obiettivi di azione, i relativi piani di attività, i tempi di svolgimento e conclusione delle iniziative e la disciplina degli eventuali oneri finanziari a carico delle parti.
2. Ai fini dell'esecuzione degli Accordi attuativi, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali.

Art.4

(Comitato di coordinamento e referenti dell'Accordo)

1. Le Parti costituiscono un comitato di coordinamento paritetico al quale parteciperanno due componenti per Parte per la progettazione e l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 e per l'individuazione delle specifiche modalità di collaborazione. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.
2. Ciascuna parte individua il proprio responsabile dell'attuazione del presente Accordo:
 - a) Per ANAC: il Consigliere dell'Autorità Laura Valli;
 - b) Per SNA: il Capo del Dipartimento Regole e Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni Prof.ssa Valentina Lostorto;
3. Essi sono responsabili anche dell'iniziativa per la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere per l'attuazione dello stesso.

Art. 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
 - per SNA.: protocollo@pec.sna.gov.it;

Art. 6

(Durata e modifiche)

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato fino ad un massimo 12 mesi mediante scambio di note fra le Parti.
2. Il presente Accordo può essere rinnovato in forma scritta entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la data di scadenza, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. In caso di rinnovo le Parti valutano se sottoporre l'Accordo ad eventuale revisione ed aggiornamento.
4. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 7

(Oneri finanziari)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo e le attività di natura progettuale da esso discendenti, per le quali si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, non comportano alcun onere.
2. In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 3, comma 1, gli Accordi attuativi regolamenteranno gli eventuali oneri finanziari relativi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 da essi disciplinate.

Art. 8

(Riservatezza delle informazioni e tutela dalla privacy)

1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Accordo, a tutela del segreto d'ufficio e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 9

(bollo e registrazione)

1. Nel caso in cui il presente Accordo sia soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 e dell'art. 2 Allegato A del d.P.R. n. 642 del 1972, tale imposta è a carico dell'ANAC
2. Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10

(Risoluzione delle controversie e giurisdizione)

1. Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo, ovvero, in via residuale, con il coinvolgimento dei rappresentanti legali delle Parti. In caso di mancata composizione amichevole, è competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione
Il Presidente
Prof.ssa Paola Severino